

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI BOLOGNA

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI GEOLOGICHE - GEOFISICHE, INDAGINI PRELIMINARI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SUOLO E DELLE ACQUE, PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E NEL PIANO COMPLEMENTARE (PNC) DA ESEGUIRSI NELLE STRUTTURE:

A) CASA DELLA COMUNITÀ DI BOLOGNA – PILASTRO CUP E34E22000080006 CIG 9344113DF8;

B) CASA DELLA COMUNITÀ DI CALDERARA DI RENO CUP E64E22000090006 CIG 93441658E3;

C) CASA DELLA COMUNITÀ DI S. LAZZARO DI SAVENA CUP E64E22000080006 CIG 9344213082;

D) OSPEDALE DELLA COMUNITÀ DI LOIANO CUP E49J22000600006 CIG 934425532°;

E) OSPEDALE DELLA COMUNITÀ DI S. GIOVANNI IN PERSICETO CUP E51B22000760006 CIG 93442964FF;

F) CASA DELLA COMUNITÀ DI BOLOGNA SAVENA S. STEFANO CUP E31B22001080006 CIG 934433388;

G) OSPEDALE MAGGIORE NUOVA MATERNITÀ CUP E33D19000180008 CIG 93443723B7.

Repertorio n° _____ del / ____ /2022

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Castiglione, n.29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da _____, del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, domiciliata per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento in Bologna, Via Altura n.7, a quanto infra autorizzata in forza dell' atto deliberativo n.263 del 12 luglio 2019 (di seguito denominata semplicemente "Azienda UsI");

b) la società _____, con sede a _____, Via _____ codice fiscale e partita IVA _____, iscritta al registro delle Imprese di _____, rappresentata dal legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima società, a quanto infra autorizzato in forza di poteri conferiti dallo statuto (di seguito denominata semplicemente "la Società incaricata")

PREMESSO CHE

- l'Azienda UsI di Bologna, con la deliberazione n.67 del 23 febbraio 2022 ha approvato gli interventi di competenza rientranti nel PNRR e nel PNC, a seguito di delega della Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n.71 del 24 gennaio 2020;
- ai fini della progettazione strutturale degli interventi previsti nel PNRR è necessario procedere allo svolgimento di indagini geologiche, geofisiche e di caratterizzazione ambientale del suolo e delle acque, che serviranno a completare la caratterizzazione litostratigrafica, geologica e sismica dei sottosuoli, le caratteristiche chimico fisiche dei terreni e delle acque, nonché individuare eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali;
- risulta dunque indispensabile affidare le prestazioni professionali citate ad Aziende in possesso di specifici requisiti, competenze, conoscenze tecniche ed in possesso delle strumentazioni specialistiche all'uopo indispensabili;
- la Società incaricata ha già affrontato tematiche analoghe a quelle di che trattasi, ed è in grado di sfruttare al meglio le conoscenze già acquisite nelle pregresse esperienze riducendo ed ottimizzando i tempi di espletamento dell'incarico;
- con provvedimento del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n.1883 del 27 luglio 2022 è stata adottata la determina a contrarre con la Società incaricata per l'esecuzione delle prestazioni professionali inerenti lo svolgimento delle indagini geologiche, geofisiche e preliminari di caratterizzazione ambientale del suolo e delle acque per un corrispettivo pari ad € _____ (oneri fiscali esclusi); per le motivazioni e le argomentazioni si richiamano i contenuti del medesimo provvedimento;

CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1. L'Azienda Usi affida alla Società incaricata, in esecuzione dell'atto determinativo citato in premessa, l'incarico consistente nello svolgimento di indagini geologiche – geofisiche, indagini preliminari di caratterizzazione ambientale del suolo e delle acque da eseguirsi a) nella Casa della Comunità di Bologna – Pilastro; b) nella Casa della Comunità di Calderara di Reno; c) nella Casa della Comunità di San Lazzaro di Savena; d) nell'Ospedale di Comunità di Loiano; e) nell'Ospedale di Comunità di San Giovanni in Persiceto; f) nella Casa della Comunità di Bologna – Savena-S.Stefano; g) nell'Ospedale Maggiore – Nuova Maternità.

1.2. Nell'oggetto della convenzione sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dell'obiettivo sotteso al conferimento dell'incarico, come meglio individuato in premessa.

ART.2 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

2.1. La Società incaricata dovrà eseguire le prestazioni richieste in base all'art. 1, paragrafo "Termine di esecuzione del contratto" della lettera d'invito prot.n 76783 del 30 giugno 2022.

ART. 3. – CORRISPETTIVO

3.1. Il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'incarico ammonta complessivamente ad € _____ oneri previdenziali e fiscali esclusi, stimati come segue:

- a) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per la Casa della Comunità di Bologna-Pilastro;
- b) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per la Casa della Comunità di Calderara di Reno;
- c) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per la Casa della Comunità di San Lazzaro di Savena;
- d) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per l'Ospedale di Comunità di Loiano;
- e) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per l'Ospedale di Comunità di San Giovanni in Persiceto;
- f) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per la Casa della Comunità di Bologna Savena Santo Stefano;
- g) € _____ oneri fiscali esclusi (€ _____ oneri fiscali inclusi) per il nuovo reparto Maternità dell'Ospedale Maggiore.

Gli importi saranno comunque determinati a consuntivo dei singoli interventi applicando i prezzi unitari offerti alle prestazioni se e nella misura effettivamente eseguite.

ART. 4. – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione al completamento delle prestazioni di ciascun intervento e sarà subordinato all'approvazione/accettazione da parte dei tecnici incaricati delle indagini contenute nella relazione. Solo dopo l'avvenuta accettazione, potranno essere liquidati i compensi alla Società incaricata.

4.2. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n.89, l'aggiudicatario è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i..

Per la fatturazione l'Impresa incaricata riceverà su piattaforma NOTI_ER di Intercenter l'ordine dematerializzato secondo gli standard PEPPOL; l'impresa dovrà pertanto provvedere, se non ne è già in possesso, ad acquisire l'identificativo PEPPOL ed a comunicarlo a questa amministrazione.

Nell'ordine dematerializzato sono riportati tutti i dati necessari alla fatturazione elettronica (cd tripletta da indicare nella SEZIONE DATI DELL'ORDINE della fattura composta da numero dell'ordine (105-DATXX_000), data (aaaa-mm-gg) commessa #UFVSRG#).

4.3 Le fatture elettroniche dovranno indicare, oltre alla cd tripletta, anche:

- la ragione sociale dell'appaltatore, CF e P.IVA;

- oggetto servizio di ingegneria ed architettura;
- estremi del certificato di pagamento;
- relativamente alla Casa della Comunità di Bologna – Pilastro CUP E34E22000080006 CIG 9344113DF8;
- relativamente alla Casa della Comunità di Calderara di Reno CUP E64E22000090006 CIG 93441658E3;
- relativamente alla Casa della Comunità di S. Lazzaro di Savena CUP E64E22000080006 CIG 9344213082;
- relativamente all'Ospedale della Comunità di Loiano CUP E49J22000600006 CIG 934425532°;
- relativamente all'Ospedale della Comunità di S. Giovanni in Persiceto CUP E51B22000760006 CIG 93442964FF;
- relativamente alla Casa della Comunità di Bologna Savena S. Stefano CUP E31B22001080006 CIG 934433388;
- relativamente all'Ospedale Maggiore Nuova Maternità CUP E33D19000180008 CIG 93443723B7.
- il codice I.P.A dell'Azienda Usl di Bologna è il seguente: - i.P.A (indice delle Pubbliche Amministrazioni): **asl_bo**.

ART. 5. – COLLABORAZIONI

5.1. La Società incaricata potrà avvalersi per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico, del supporto di collaboratori.

5.2. In ogni caso, la Società incaricata rimarrà unico interlocutore dell'Azienda Usl, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda Usl da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

5.3. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimarrà ad esclusivo carico della Società incaricata; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito al precedente art.3.

ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

6.1. La Società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

6.2. La medesima Società incaricata è tenuta a comunicare all'Azienda Usl gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine la Società incaricata è tenuta a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

6.3. Tutte le operazioni finanziarie oggetto della presente convenzione dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART.7. CODICE DI COMPORTAMENTO EX D.P.R.62/2013

7.1. La Società incaricata dichiara di essere edotta degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dalla medesima Società incaricata e dai suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Azienda Usl ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.

7.2. La medesima Società incaricata dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda Usl copia del codice di comportamento aziendale (approvato con atto deliberativo n.166 del 29 maggio 2018) che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della convenzione.

ART.8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

8.1. La Società incaricata ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda Usl. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

8.2. La Società incaricata è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda Usl per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

8.3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda Usl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che la Società incaricata sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

8.4. La Società incaricata può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda Usl.

8.5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda Usl attinente le procedure adottate dalla Società incaricata in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

8.6. La Società incaricata non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda Usl.

8.7. La Società incaricata s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. La Società incaricata, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità della presente convenzione.

ART.9- PATTO D'INTEGRITA'

9.1. La Società incaricata è edotta dei contenuti del patto d'integrità sottoscritto all'atto della formulazione dell'offerta sulla piattaforma intercent-er e si obbliga al pedissequo rispetto per quanto allo stesso applicabile.

ART.10 – ASSICURAZIONE

10.1. La Società incaricata dovrà consegnare all'Azienda Usl copia della polizza assicurativa per danni causati da terzi ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; ogni variazione delle condizioni in essa riportate dovrà essere comunicata all'Azienda Usl.

ART.11- SUBAPPALTO

11.1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art.31 comma 8 del Codice dei contratti pubblici

ART. 13. – INCOMPATIBILITÀ

13.1. La Società incaricata dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

13.2. La Società incaricata si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei

servizi, sia per sé medesima sia per i suoi collaboratori.

ART. 14. – CONTROVERSIE

14.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società incaricata e l'Azienda USL in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

14.2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bologna

ART. 15 – RINVIO

15.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16. – DOMICILIO

16.1. La Società incaricata dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di _____
16.2. Per ogni comunicazione sarà utilizzata della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti ed in particolare

ART. 17. – SPESE

17.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda Usl, sono e saranno ad esclusivo carico della Società incaricata.

17.2. Si intendono, altresì, a carico della Società incaricata le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nella presente convenzione.

17.3. La presente convenzione, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

17.4 L' imposta di bollo sul contratto e i suoi allegati è assolta in modo virtuale, con autorizzazione AUSL n. 11863 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 09/02/2004, per complessivi Euro _____; il relativo onere sarà addebitato alla società incaricata, ai sensi della normativa vigente e del presente articolo, con emissione di nota di addebito da parte dell'AUSL.

Il presente atto si compone di n. 5 pagine e 3 allegati (allegato 1 lettera d'invito- allegato 2- offerta economica – allegato 3 Dichiarazioni e obblighi del PNRR).

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:

l'Impresa
firmato digitalmente

l'Azienda USL
firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il soggetto incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 1.2, 3.2.,4.6, 4.7., 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1,12.1., 14.1, 14.2, 17.1, 17.2.